



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati

Enrico	MARINARO	Presidente
Francesco	TARGIA	Consigliere
Massimo Giuseppe	URSO	Referendario Relatore - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **2354/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. Herbert HOFER, nato a Brunico (BZ) il 28 settembre 1962 e residente ad Appiano S.S.D. Vino, Via Andreas Hofer n.9/F, (cod. fiscale HFRHBR62P28B220A), nella sua qualità all'epoca dei fatti di Direttore pro tempore della Ripartizione Development della Azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano "Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige" (in prosieguo IDM), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ascioni, con studio in Lana, via Merano n. 5, che lo rappresenta e difende, il quale dichiara che gli avvisi e le comunicazioni potranno essere effettuati all'indirizzo pec rup.ascionistefano@pec.it ;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, il relatore referendario Massimo Giuseppe Urso, il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Regionale Alessia Di Gregorio e il legale del convenuto avv. Stefano Ascioni.

RITENUTO IN FATTO

I. L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è esposta nell'atto di citazione, depositato il 27.10.2023 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, nell'ambito del giudizio iscritto al registro di

Segreteria G 2354 nei confronti del sig. Herbert HOFER, per ivi sentirlo condannare al pagamento di euro 46.560,94 in favore della Innovation Development Marketing Südtirol/ Alto Adige - IDM, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

II. In ordine alla *notitia damni*, l'attività istruttoria dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla notizia di danno appresa da un esposto firmato (ma verosimilmente anonimo), assunto al prot. n. 303 del 07.02.2019, il quale denunciava la IDM aveva affidato direttamente un incarico senza alcuna procedura di selezione all'ing. Carlo Battisti, per un importo pari a euro 44.824,00 + IVA.

III. All'esito delle attività delegate, la Guardia di Finanza trasmetteva due annotazioni nelle date dell'11.06.2020 e del 27.01.2021, a cui seguiva l'emissione, da parte della Procura regionale, di un invito a dedurre, notificato in data 19.04.2023.

IV. Valutate le deduzioni del convenuto, la Procura regionale non le riteneva sufficienti a confutare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. e, pertanto, esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di IDM per la posta di danno sopra specificata.

V. Con comparsa depositata in data 30.01.2024, si è costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio dell'avv. Stefano Ascioni, il quale eccepisce:

a. la violazione del diritto alla difesa e del giusto processo, in quanto *<<soltanto con la notifica dell'atto di citazione, la difesa è venuta a conoscenza della disponibilità da parte dell'attore pubblico a consentire la visione: - del documento cartaceo, sul quale è stato apposto il numero di protocollo della denuncia; - del provvedimento n. 2>>*;

b. la violazione del principio della leale collaborazione e, in particolare, degli artt. 4 e 3° del c.g.c.;

c. l'omessa valutazione delle deduzioni difensive, rese nella fase delle indagini, con conseguente violazione degli artt. 55 e 65 del c.g.c.;

d. il legale chiede, altresì, l'acquisizione di prova per testi nei confronti di:

- STEFANO POSSEDA coordinatore; GIULIA FAIELLA; KATJA GLÜCKER, in merito alla carenza di organico e alla impossibilità del sig. STEFANO POSSEDA di integrare il documento elaborato dall'Ing. Carlo Battisti e dallo svolgimento dell'attività contrattualmente prevista anche con l'escussione dell'ing. CARLO BATTISTI;

- avv. ADRIANO ABATE, che ha svolto l'acquisizione dei documenti messi a disposizione in via Telematica, sulla mancanza di busta in cui è inserito il numero di protocollo e sulla mancanza del Provvedimento n. 2.

Nel merito il legale aggiunge:

- a. la violazione del principio dell'onere della prova, in quanto, secondo la prospettazione difensiva, spetterebbe alla Procura regionale dimostrare la presenza in servizio di qualificate professionalità interne, astrattamente idonee ad espletare l'incarico contestato, la disponibilità in concreto di tali professionalità alla esecuzione dell'incarico e la mancanza di complessità nella materia da esaminare, in ipotesi di incarico di consulenza; la difesa aggiunge che *<<l'onere probatorio a carico dell'attore non può ritenersi esaurito con il semplice richiamo alle relazioni finali degli inquirenti, ma presuppone l'individuazione e la contestazione (attività di asserzione) del fatto specifico che fa assumere al fatto contestato - l'incarico a soggetto esterno - una connotazione illecita: infatti, anche tale fatto specifico - l'adeguatezza professionale e la concreta disponibilità del personale - deve essere oggetto di prova (attività di asseverazione)>>*; la Procura regionale avrebbe fatto ricorso, altresì, a *<<mere presunzioni>>*
- b. che l'affidamento dell'incarico oggetto del presente giudizio non sarebbe avvenuto in virtù del Provvedimento n. 2, ma con il contratto del 04.01.2016, a firma del legale rappresentante HANSJORG PRAST;
- c. che appare *<<evidente la natura intellettuale dell'appalto. Anche su tale punto, va rilevato che l'Organo Inquirente nulla ha argomentato in ordine al concreto svolgimento dell'attività intellettuale svolta dall'Ing. Carlo Battisti, in relazione alle caratteristiche richieste per la qualificazione di appalto di servizio o contratto d'opera professionale>>*;
- d. la mancata valutazione delle circostanze concrete, le quali, secondo la difesa, giustificerebbero il conferimento dell'incarico, con particolare riferimento al fatto che l'altro dipendente in servizio preso IDM, sig. Stefano Posseda, *<<era in possesso dello SKILL (Professionalità) dell'ingegnere CARLO BATTISTI, ma era impegnato in tutti i progetti di BUILDING e, quindi, non poteva essere dedicato anche all'attività affidata al già menzionato professionista>>*; ed, altresì, la Procura non avrebbe valutato che *<<l'affidamento riguardava un completamento di attività prevista nel contratto del 2015, a*

seguito delle nuove esigenze emerse con la fusione tra i soggetti pubblici, rendendo tale <<prestazione infungibile, tale da giustificare un affidamento diretto>>;

- e. *in ordine all'elemento psicologico, per la difesa <<deve escludersi qualsiasi addebito prospettato atteso che il convenuto, nel momento in cui ha attuato la condotta asseritamente delittuosa, ha tenuto conto: • da un lato, del contratto già stipulato dal legale rappresentante; • dall'altro, della sussistenza di circostanze oggettive per completare l'attività in ragione di nuove esigenze e per la mancanza di disponibilità in organico, a seguito della avvenuta fusione>>, dovendosi escludere la colpa grave;*
- f. *in ordine al danno, per la difesa la contestazione attorea sarebbe fondata sulla <<presunzione che l'ing. Carlo Battisti non abbia svolto alcuna attività>>, mentre il convenuto avrebbe dimostrato lo svolgimento di una <<completa attività>>, da valutare almeno nell'ambito della potestà riduttiva attribuita a questo Collegio.*

VI. Con memoria del 1° febbraio 2024, depositata il 1° febbraio 2024, la Procura regionale rileva che:

- a. *in merito alla violazione del diritto alla difesa, la difesa ha avuto accesso all'intero fascicolo istruttorio fin dalla data della richiesta formulata in data 3 maggio 2023 e non vi è stata, quindi, alcuna violazione dell'art. 71 del Codice di giustizia contabile; in particolare, il provvedimento 2 << è stato reso visibile al difensore fin dal 3 maggio 2023 all'interno degli allegati (precisamente l'allegato n. 4) dell'annotazione Gdf del 27 gennaio 2021, prot. Cdc n. 7>>;*
- b. *da pag. 2 a pag. 3, tutto il paragrafo "A) DIRITTO ALLA DIFESA -GIUSTO PROCESSO" e tutto il paragrafo "B) LEALE COLLABORAZIONE Violazione articoli 4 e 30 c.g.c.", verrebbero <<riportati fatti non veritieri nella loro ricostruzione storica, con affermazioni che, nella loro complessiva impostazione denotano un intendimento mistificatorio del difensore e gravemente offensivo della correttezza dell'operato del Pubblico Ministero>>, richiamando gli artt. 30, comma 2 del c.g.c., anche con riferimento alla eliminazione dagli atti delle affermazioni lesive;*
- c. *l'inammissibilità della prova testimoniale sul punto relativo alla carenza documentale sul sistema informatico, <<trattandosi di documenti messi a disposizione fin dalla richiesta di accesso agli atti, protocollati a sistema con tutte le garanzie del protocollo informatico e depositati nel fascicolo di giudizio>>.*

VII. Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 21 febbraio 2024, nella quale il Procuratore regionale insisteva per l'accoglimento integrale delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio, mentre il legale del convenuto ribadiva le richieste contenute nella memoria.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In premessa, occorre esaminare le eccezioni preliminari, cominciando dalla presunta violazione del diritto alla difesa e del giusto processo, legata alla visione della denuncia e alla produzione del provvedimento n. 2, nonché alla violazione del principio della leale collaborazione e, in particolare, degli artt. 4 e 3° del c.g.c.

L'eccezione è priva di fondamento.

La visione della denuncia anonima, regolarmente protocollata, tra l'altro richiesta per scopi estranei al giudizio contabile (la valutazione della sussistenza dei presupposti di una denuncia penale dell'esponente) non ha riflessi sul pieno espletamento del contraddittorio, che si svolge sulle contestazioni della parte attrice contenute nell'atto di citazione e sui documenti a supporto della stessa e nulla aggiunge in fatto rispetto al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio contabile.

In ordine alla produzione del provvedimento n. 2/2016, lo stesso risulta regolarmente depositato in Giudico ed estratto agevolmente anche da questo giudicante, per cui quanto affermato nella memoria difensiva in ordine alla mancata produzione di tale documento appare palesemente priva di fondamento.

2. In ordine alla dedotta omessa valutazione delle deduzioni difensive, rese nella fase delle indagini, con conseguente violazione degli artt. 55 e 65 del c.g.c., l'eccezione è priva di fondamento.

Nella fattispecie, l'attore pubblico ha ritenuto non sufficienti le deduzioni difensive rese nella fase preprocessuale delle indagini, richiamandole nell'atto di citazione.

Sul punto questa Sezione si è già espressa nel senso che <<- in linea peraltro con la consolidata giurisprudenza (ex ceteris, Sez. Puglia 8/97) – deve ribadire il suo ormai risalente orientamento (non rinvenendo idonee ragioni tecnico-giuridiche per discostarsene), secondo il quale non appare ipotizzabile un obbligo a carico del P.M. nel senso qui invocato dalla difesa (Sez. Bolzano 62/03)>> (sent. n. 38/2010).

3. In merito alla richiesta di prova per testi, il Collegio ritiene non necessaria tale richiesta istruttoria, in quanto i fatti risultano sufficientemente ricostruiti dagli atti di causa, trattandosi di presunto danno da attività provvedimentale.

4. Dopo aver superato le eccezioni preliminari, può essere affrontato il merito delle contestazioni dell'attore erariale.

4.1. Il Collegio ritiene la richiesta attorea parzialmente accoglibile, per i motivi che seguono.

4.2. In ordine alla condotta, il danno erariale contestato trova fondamento nell'illegittimo e illecito conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a un professionista tecnico per varie attività di competenza della IDM.

La contestazione attorea si fonda sulla violazione dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, la cui applicabilità alla fattispecie in esame non è in discussione, sia in quanto citato nel provvedimento di incarico, sia perché a questo aspetto la difesa non fa cenno.

La disposizione citata così recita: *<<6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.>>.

La previsione normativa è, pertanto, chiara nel richiedere, da una parte, la previa verifica dell'impossibilità *<<oggettiva>>* (e non soggettiva a causa di indisponibilità del personale di ruolo) di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, nonché che la prestazione debba essere di natura temporanea e altamente qualificata, prorogabile *<<in via eccezionale,*

al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore>>, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Ebbene, contrariamente a quanto asserisce la difesa, la sussistenza dei presupposti giuridici dell'affidamento dell'incarico di prestazione intellettuale di lavoro autonomo devono risultare dal provvedimento di incarico ed è onere dell'amministrazione affidante accertare tali requisiti prima del conferimento dell'incarico, tanto è vero che la norma dispone che l'amministrazione deve avere <<preliminariamente>> accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal fine, non è sufficiente che l'amministrazione inserisca nel provvedimento una mera clausola di stile, con la quale dichiara di avere effettuato tale preliminare accertamento, ma deve dimostrare le modalità con le quali il presupposto di legittimità dell'atto si sia realizzato. Sul punto non appare irrilevante quanto rappresentato dalla Procura regionale in ordine al fatto che nel corso dell'audizione del 9 settembre 2020 innanzi ai militari della Gdf (allegato 9 all'annotazione GDF del 27 gennaio 2021, prot. n. 70), il dott. Herbert HOFER aveva dichiarato che, in merito alla ricognizione del personale interno, era stato redatto apposito verbale, che si riservava di fornire, ma che non si rinviene in atti. In merito alla procedura di selezione del professionista, nella stessa sede il convenuto dichiarava di essersi avvalso della collaborazione del dipendente di IDM Posseda, il quale avrebbe previamente contattato l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, ma anche di tale attività non c'è traccia agli atti. Il convenuto non ha prodotto alcun documento che dimostri il previo accertamento dell'assenza delle professionalità interne, ma ha piuttosto confermato la presenza di un altro dipendente (il sig. Stefano Posseda) in possesso delle professionalità richieste al professionista esterno incaricato, ma asseritamente impegnato in altre attività, senza alcuna dimostrazione di quanto affermato (prova, si ribadisce, spettante all'amministrazione prima e alla difesa dopo).

Né può essere valorizzata l'integrazione della motivazione dell'atto avanzata dalla difesa, in base alla quale l'affidamento riguardava un <<completamento di attività prevista nel contratto del 2015, a seguito delle nuove esigenze emerse con la fusione tra i soggetti pubblici>>, che renderebbe tale prestazione <<infungibile>> e tale da giustificare un affidamento diretto. A parte il fatto che è la norma stessa a precisare che <<l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore>> (e di questo presupposto non vi traccia, né prova, agli atti), ma la

disposizione precisa che il compenso rimane solo quello pattuito nel primo incarico. In verità, dall'affermazione difensiva sopra riportata, in base alla quale l'affidamento contestato nasce anche <<a seguito delle nuove esigenze emerse con la fusione tra i soggetti pubblici>>, emerge che tale incarico possa configurare un vero e proprio rinnovo, assolutamente vietato dalla disposizione normativa.

Acclarato che l'affidamento *de quo* è illegittimo, in quanto disposto in violazione della disposizione ampiamente richiamata, occorre tuttavia chiarire quale soggetto abbia posto in essere la condotta antigiusuristica attraverso l'adozione degli atti e contratti illeciti e forieri di danno erariale.

La Procura regionale contesta l'intero danno (corrispondente al corrispettivo liquidato al professionista) all'odierno convenuto, dirigente che ha adottato il noto provvedimento n. 002 DD del 05.02.2016, nel quale, oltre a richiamare espressamente l'art. 7 del citato d. lgs. n. 165 del 2001, si dichiara che << è stata verificata, tramite ricognizione interna, la mancata disponibilità di personale di ruolo con cui far fronte alle esigenze di collaborazione descritte>>, affidando l'incarico retroattivamente dal 01.01.2016, senza alcun cenno all'impegno delle somme.

Pur mancando alcun riferimento nel provvedimento n. 2/2016 alla presenza di un contratto avente data antecedente alla adozione del medesimo atto amministrativo, la difesa ha eccepito che l'affidamento dell'incarico non sarebbe avvenuto in virtù del Provvedimento n. 2, ma con il contratto del 04.01.2016, a firma del legale rappresentante HANSJORG PRAST.

In verità, agli atti risulta un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la IDM e l'ing. Battisti sottoscritto il 04 gennaio 2016 da un soggetto diverso dal convenuto e cioè il direttore generale HANSJORG PRAST.

Sul punto occorre fare una premessa di carattere giuridico sul conferimento degli incarichi e sul rapporto tra provvedimento amministrativo e contratto. Pur avendo le persone giuridiche pubbliche la capacità di diritto privato, la volontà dell'ente si manifesta attraverso il provvedimento amministrativo adottato dal soggetto interno competente sulla base della normativa vigente, all'esito di un procedimento amministrativo nell'ambito del quale avviene la comparazione degli interessi pubblici con quelli privati, nel rispetto della procedura di spesa in caso di attività contrattuale onerosa per la P.A. Si tratta di funzione amministrativa di carattere provvedimentale, che si manifesta anche nell'ambito

dell'attività contrattuale, anch'essa espressione di funzione. Solo in una fase successiva avviene la stipula del contratto, da parte normalmente dello stesso soggetto competente all'adozione del provvedimento amministrativo, all'esito del quale si crea il vincolo giuridico con la controparte.

Nella fattispecie in esame emergono numerose anomalie procedurali, con una inversione patologica dell'iter sopra descritto, che vede prima la stipula del contratto da parte del direttore generale e solo successivamente l'adozione del provvedimento amministrativo da parte del convenuto, secondo la difesa in esecuzione del contratto. In disparte il fatto che un provvedimento non può essere adottato in esecuzione di un contratto, né tantomeno con funzione sanante (istituto applicabile tra atti e/o provvedimenti amministrativi), analizzando i riflessi sull'odierno giudizio di responsabilità, è opinione del Collegio che anche il contratto abbia una efficienza causale sulla causazione del danno, addirittura superiore rispetto al provvedimento, in quanto è pacifico nella giurisprudenza civilistica che il vincolo giuridico si crea con il contratto, non generando il provvedimento il diritto a ottenere in giudizio il corrispettivo da parte della controparte. Tale principio è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, la quale anche di recente ha ribadito che *"questa Corte ha anche avuto modo di affermare (cfr., tra le tante, Cass. n. 14570/2004; nonché Cass. n. 17695 e n. 7962/2003, n. 8023 e n. 2619/2000) che: <<Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un*

professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno>> (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 32337/2023).

D'altronde, l'art. 3 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 fissa un principio generale in base al quale << *I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione*>> (art. 3).

Tuttavia, se è vero che il provvedimento ha natura di atto interno con funzioni autorizzatoria (e pertanto necessariamente antecedente alla stipula del contratto), è anche vero che l'adozione dell'atto amministrativo nel caso in esame assume valore causalmente rilevante rispetto alla causazione del danno, in quanto verosimilmente presupposto interno per procedere all'impegno delle somme e alla successiva liquidazione, non ponendosi in dubbio l'applicabilità alle aziende speciali dei principi del d. lgs. n. 118 del 2011 (cfr. l'art. 114, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 2000, che rimanda ai principi di cui all'allegato 1 del d. lgs. n. 118 del 2011, con particolare riferimento, per quanto di interesse in questa sede, al principio 16 del medesimo allegato 1 sulla principio della competenza finanziaria).

In conclusione, il Collegio ritiene che al convenuto possa essere addebitata una percentuale del 40% dell'intero danno, dovendosi attribuire la restante parte a un soggetto estraneo al giudizio, effettivo sottoscrittore del contratto.

4.3. In merito alla quantificazione del danno e alla possibilità di applicare l'istituto giuridico della *compensatio lucri cum danno*, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dalla difesa non sia idonea a dimostrare l'attività espletata dal collaboratore, in quanto si tratta di una serie di documenti relativi ad attività svolte nell'ambito delle materie di competenza di IDM, scoordinati tra di loro e privi di una relazione di accompagnamento, che illustri e provi l'attività posta in essere dall'ing. Battisti, senza voler considerare che l'incarico (che sia proroga o, con maggiore precisione, rinnovo) si appalesa comunque illecito. A tutto voler concedere, il Collegio ritiene di potere ritenere compensato il danno per una percentuale del 10%, in quanto dalla documentazione prodotta emerge comunque un, seppur minimo, apporto.

Il danno va, pertanto, quantificato nel 90% del corrispettivo liquidato al collaboratore.

4.4. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta del convenuto dimostra una colpa grave nell'adozione del provvedimento, il quale citava la fonte normativa che

regolamenta la materia, senza tuttavia attenersi alle prescrizioni (allo stesso pertanto note) previste dalla stessa.

4.5. Sul nesso di causalità e il contributo causale del convenuto si è scritto al punto 4.2, al quale si rimanda.

5. In parziale accoglimento della pretesa attorea, il convenuto va quindi condannato al risarcimento in favore della Azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano “Innovation Development Marketing Südtirol/ Alto Adige” dell’ammontare di € 16.761,94 (pari al 40% del danno, già ridotto del 10 % in virtù della *compensatio*), somma da considerare rivalutata e sulla quale saranno computati gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

6. In ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni difensive asseritamente offensive nei confronti della Procura regionale, pur riconoscendo la presenza di affermazioni prive di fondamento in fatto (come evidenziato al paragrafo 1), si può ritenere che tali espressioni possano essere considerate manifestazione della funzione difensiva, coerentemente con i precedenti di questa Sezione, che ha già chiarito che le “colorite” espressioni difensive *<<per quanto ultronee rispetto alle reali esigenze del patrocinio legale e connotate da indubbia vis polemica, non esorbitano tuttavia dai confini (pur lambiti) di una vivace dialettica processuale>>* (sent. n. 38/2010 cit.)

Diversamente, la frase contenuta a pagina 6 della memoria difensiva *<< Da quanto sopra esposto appare evidente la volontà della Procura di non “cercare la verità” ..>>*, appare offensiva nei confronti dell’attività della Procura regionale, richiamando un precedente di questa Sezione, la quale si era già pronunciata nel senso che *<<- non essendo stato addotto dalla difesa (...) alcun conferente elemento tecnico-giuridico in merito all’operato della Procura – non può che rimanere confinata nell’asserita e comunque insondabile percezione psicologica del convenuto (“la sente, la vive”), appalesandosi così chiaramente irricevibile>>* (sent. n. 42/2016), disponendosi la cancellazione della frase citata dalla comparsa di costituzione.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto Herbert HOFER al pagamento in favore della Azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano “Innovation Development Marketing Südtirol/ Alto

Adige" dell'ammontare di € 16.761,94, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in € 242,33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Massimo Giuseppe Urso

Enrico Marinaro

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 26/03/2024